

## Foglio Informativo Finanziamento a Breve Termine di importo superiore a € 75.000 per Consumatori

### INFORMAZIONI SU CHEBANCA!

Denominazione Legale:	CheBanca! S.p.A.
Capitale Sociale:	Euro 226.250.000 i.v.
Sede Legale:	Viale Luigi Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano
Indirizzo internet:	www.chebanca.it
Codice ABI:	03058.5
Socio unico, direzione e coordinamento:	Mediobanca S.p.A.
Gruppo Bancario di appartenenza:	Mediobanca
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese:	10359360152
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche:	5329
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi	

#### Canali disponibili:

- Filiali
- Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Per informazioni il cliente può recarsi **in filiale**, scrivere **all'indirizzo di corrispondenza Viale Luigi Bodio 37 - Palazzo 4 - 20158 Milano**, inviare una e-mail compilando il Form disponibile su [www.chebanca.it](http://www.chebanca.it), oppure telefonare al **Servizio Clienti** al numero **02.32004040**.

Da compilare solo in caso di offerta fuori sede, indicando i dati, la qualifica ed eventuali iscrizioni in Albi o elenchi del soggetto che entra in contatto con il cliente.

Nome.....

Cognome.....

Codice Operatore.....N° iscr. albo..... Dipendente  SI  NO

### CHE COS'È IL FINANZIAMENTO A BREVE TERMINE

Il finanziamento a breve termine è un contratto mediante il quale la Banca mette a disposizione del cliente, in un'unica soluzione, una somma in euro per una durata definita, a tassi di interesse e secondo modalità di rimborso predeterminati.

Il rimborso nelle singole rate delle quote capitale non ripristina la disponibilità del finanziamento.

Il prodotto è dedicato ai consumatori che richiedano un finanziamento di importo superiore ad € 75.000, con esclusione del caso in cui il finanziamento non sia garantito e sia finalizzato alla ristrutturazione di un immobile residenziale.

Nel finanziamento a tasso variabile il tasso di interesse può variare rispetto al tasso iniziale con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più indici di riferimento fissati nel contratto, entro i limiti del tasso minimo (cd. *floor*) pattuito.

Il finanziamento a breve termine è assistito da garanzie, reali o personali in favore della Banca, quali il pegno su saldo del conto corrente, il pegno su titoli, strumenti finanziari, valori, azioni di SICAV e quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, il pegno su crediti derivanti dal servizio di gestione di portafogli e sul saldo del conto corrente, la fidejussione omnibus.

#### Principali rischi tipici

I rischi principali di questa operazione sono:

- la variazione in senso sfavorevole delle commissioni e spese del servizio, contrattualmente previste, che la Banca, nel rispetto della normativa in materia di modifiche unilaterali, si riserva di apportare;
- possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- il tasso minimo (cd. *floor*), come determinato al momento della stipula del contratto, al di sotto del quale il tasso variabile applicato al finanziamento non potrà comunque scendere, indipendentemente dalle variazioni dell'indice di riferimento ovvero anche qualora l'indice di riferimento si attestasse su valori negativi (inferiori a zero) e il valore di tale indice, maggiorato dello spread, fosse inferiore al tasso minimo. L'applicazione del *floor*, pertanto, comporta il rischio per il cliente di pagare un tasso di interesse più elevato rispetto a quello determinabile sulla base del valore assunto tempo per tempo dall'indice di riferimento.

Per saperne di più:

la **Guida pratica "La Centrale dei Rischi in parole semplici"**, che illustra il funzionamento della Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), sul sito di CheBanca! [www.chebanca.it](http://www.chebanca.it) e presso tutte le filiali di CheBanca!.

Aggiornato al 10 febbraio 2020

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Tipo di contratto di credito	Finanziamento a breve termine						
Durata del Finanziamento	massimo 18 (diciotto) mesi						
Importo finanziato	minimo € 75.001,00						
Modalità di erogazione	in unica soluzione secondo la modalità prescelta dal cliente						
Modalità di rimborso	con pagamento di massimo 18 (diciotto) rate mensili posticipate, di capitale ed interessi						
Tipo ammortamento	francese						
Preammortamento	La Parte Finanziata sarà tenuta al pagamento degli interessi maturati sull'intero Importo Finanziato tra il giorno successivo la data di erogazione e il giorno 1 del mese successivo. Il cliente dovrà corrispondere alla Banca l'ammontare di tali interessi contestualmente alla scadenza della prima rata del piano di ammortamento.						
Indice di riferimento tasso variabile	<p>Euribor 3 mesi /360 rilevato, con riferimento alla prima rata e al periodo di preammortamento, il giorno 20 di calendario del mese precedente a quello di delibera, e, per le rate successive, il giorno 20 di calendario del mese precedente quello di inizio competenza della rata di riferimento.</p> <p>Nel caso in cui l'indice di riferimento Euribor 3 mesi /360 fosse anche transitoriamente indisponibile si farà riferimento al Libor 3 mesi (London Interbank Offered Rate: tasso di interesse che viene utilizzato sul mercato londinese per i prestiti tra le banche), rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente rispetto al periodo di riferimento della rata.</p> <p>L'Euribor è il tasso di interesse applicato ad operazioni di deposito, entro l'Area UE, fra Banche Primarie, calcolato giornalmente a cura del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) e pubblicato su stampa specializzata.</p> <p>Il valore dell'indice di riferimento è attualmente (gennaio 2020) pari a -0,39%.</p> <p>Ultime rilevazioni dell'indice di riferimento:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ottobre 2019</th> <th>novembre 2019</th> <th>dicembre 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-0,41%</td> <td>-0,41%</td> <td>-0,39%</td> </tr> </tbody> </table>	ottobre 2019	novembre 2019	dicembre 2019	-0,41%	-0,41%	-0,39%
ottobre 2019	novembre 2019	dicembre 2019					
-0,41%	-0,41%	-0,39%					
Spread	4,50%						
Tasso per interessi corrispettivi	<p>Tasso per interessi corrispettivi per finanziamento a tasso variabile: Euribor 3 mesi /360 + spread 4,50%, attualmente pari a 4,50%.</p> <p>Tasso minimo (cd. <i>floor</i>): il tasso di interesse non potrà in ogni caso essere inferiore a 4,50%, indipendentemente dalle variazioni dell'indice di riferimento ovvero anche qualora l'indice di riferimento si attestasse su valori negativi (inferiori a zero) e il valore di tale indice, maggiorato dello spread, fosse inferiore al tasso minimo.</p> <p>Il tasso per interessi corrispettivi per finanziamento a tasso variabile si modifica di mese in mese per l'intera durata del finanziamento, a seconda del valore che assume l'indice di riferimento alle date di rilevamento.</p> <p>Ad ogni modifica dell'indice di riferimento corrisponderà, quindi, entro il limite del tasso minimo pattuito, anche una corrispondente modifica del tasso per gli interessi corrispettivi per finanziamento a tasso variabile.</p> <p>Per il calcolo degli interessi si fa riferimento alla convenzione dell'anno commerciale.</p>						
Periodo di interessi	mensile						
Tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.)	6,54%						
	Si fornisce l'indicazione del TAEG del finanziamento a breve termine calcolato nell'ipotesi di pegno su titoli, strumenti finanziari, valori e quote di partecipazione a fondi comuni di investimento e sulla base delle seguenti ulteriori ipotesi:						

	<p>Tasso di interesse applicato: 4,50%</p> <p>Importo finanziato: € 75.001,00</p> <p>Spese di istruttoria: 1,00%</p> <p>Durata del finanziamento: 18 mesi</p> <p>Spese di incasso rata: € 2,50</p> <p>Imposta ordinaria: € 16,00</p> <p>Imposta di bollo su c/c indisponibile a pegno e su relativo c/c di regolamento: € 68,40 (onere annuo sostenuto dalla Banca)</p> <p>Imposta di bollo su strumenti finanziari costituiti in pegno: attualmente pari allo 0,20% del controvalore degli strumenti finanziari (con maggiorazione del 54% rispetto all'importo accordato), ovvero € 231,00 (onere annuo sostenuto dalla Banca)</p>
Indennità di estinzione anticipata ove applicabile (parziale o totale)	2% del capitale anticipatamente restituito
Interessi di mora	Tasso applicato maggiorato di 2 (due) punti percentuali
Spese di istruttoria	1,00% dell'importo finanziato
Spese di incasso rata	€ 2,50
Oneri per variazioni societarie	€ 150,00
Imposta sostitutiva (per finanziamenti con durata maggiore di 18 mesi)	vigente

I tassi, le commissioni e le altre spese pubblicate rappresentano il costo massimo applicabile dalla Banca.

Al momento della stipula del contratto, una o più delle specifiche voci potranno essere concordate in misura inferiore rispetto a quanto esposto nel presente Foglio Informativo, nel rispetto delle disposizioni in tema di Tasso Effettivo Globale.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla tipologia di operazione descritta in questo Foglio Informativo, può essere consultato in filiale e sul sito internet di CheBanca! [www.chebanca.it](http://www.chebanca.it).

Per la descrizione delle caratteristiche di dettaglio e delle condizioni economiche delle garanzie reali e personali si rinvia ai relativi fogli informativi disponibili in filiale e sul sito internet di CheBanca! [www.chebanca.it](http://www.chebanca.it).

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso e tempi di chiusura

Il cliente ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata, mediante invio di una comunicazione scritta irrevocabile alla Banca, corrispondendo a quest'ultima il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà, nonché l'indennità indicata nelle condizioni economiche, fermo restando che tale estinzione anticipata dovrà avvenire in corrispondenza con l'ultimo giorno di un qualsiasi periodo di Interessi. La penale non si applica alle ipotesi di estinzione anticipata o di estinzione parziale in caso di finanziamenti stipulati o accollati a seguito di frazionamento, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento dell'attività economica o professionale del cliente, qualora sia una persona fisica.

I rimborsi saranno contabilizzati contestualmente all'addebito della rata di competenza del mese successivo e comporteranno la riduzione dell'importo delle rate successive, fermo restando il numero e le scadenze delle stesse.

La Banca ha la facoltà di recedere, senza preavviso, nei casi previsti dal contratto e, in particolare: al verificarsi di un evento che possa arrecare un pregiudizio sostanziale alla situazione economica del cliente e/o del garante, ovvero alla capacità del cliente e/o del garante di adempiere in modo puntuale e corretto alle obbligazioni derivanti dal contratto o dalla garanzia concessa; qualora si verifichi un evento qualificabile come inadempimento del cliente o del garante che possa comportare la decadenza dal beneficio del termine o che consenta o possa consentire una richiesta di anticipato rimborso anche a seguito di risoluzione, recesso o altro, per crediti diversi da quelli derivanti dal contratto; qualora il cliente non rispetti gli obblighi assunti verso CheBanca! ai sensi di altri contratti di finanziamento e/o linee di credito, salvo che il cliente rimedi a tale inadempimento entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla ricezione di una comunicazione da parte di CheBanca! relativa a tale inadempimento; qualora, nei confronti del cliente e/o del garante, siano notificati o iniziati un'azione o un procedimento di qualsiasi natura che possano comportare un effetto pregiudizievole o siano emessi, applicati o resi esecutivi provvedimenti giudiziari, di qualsiasi natura salvo che tali procedure siano contestate in buona fede e con la dovuta diligenza e il cliente dimostri di avere disponibilità per estinguerle, o siano estinte entro 60 (sessanta) giorni lavorativi; qualora siano levati protesti nei confronti del cliente e/o del garante; qualora l'adempimento da parte del cliente delle obbligazioni derivanti dal Contratto divenga contrario alla legge.

Se il cliente è diverso da una micro-impresa, la Banca potrà recedere senza preavviso in caso di convocazione degli organi sociali competenti per deliberare la liquidazione o, comunque, il verificarsi di una causa di scioglimento del cliente e/o del gruppo e/o del garante o qualora il cliente e/o qualsiasi società del gruppo e/o il garante sospenda o cessi la sua attività interamente ovvero modifichi la natura della sua attività; qualora il cliente entri a far parte di gruppi diversi da quelli indicati nella istruttoria del finanziamento o nel caso in cui il verificarsi della circostanza a partecipazione di maggioranza nel capitale sociale del cliente si riduca a tal punto da cessare di essere una partecipazione di controllo, qualora una qualsiasi società del gruppo e/o il garante sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni di pagamento; qualora il cliente ammetta la propria incapacità di far fronte ai propri debiti una volta scaduti o cessi di pagare in tutto o in parte sostanziale i propri debiti o avvii negoziazioni o concluda accordi con i propri creditori al fine di ottenere che il proprio indebitamento sia riscadenziato; qualora sia dichiarata una moratoria in relazione a tutto o parte dell'indebitamento finanziario di una qualsiasi società

Aggiornato al 10 febbraio 2020

# CheBanca!

del gruppo e/o del garante o la facoltà del cliente di svolgere la propria attività sia interamente o sostanzialmente limitata da sequestri, espropriazioni, nazionalizzazioni, interventi di autorità, restrizioni o altre azioni posti in essere nei confronti del cliente da parte di governi, autorità indipendenti o altri soggetti e da tali circostanze possa derivare un effetto pregiudizievole o nel caso in cui la società di revisione incaricata di esaminare il bilancio del cliente esprima sostanziali riserve nella propria relazione su tale bilancio.

Il recesso della Banca si verificherà il giorno in cui il cliente riceverà la comunicazione scritta di CheBanca! nella quale essa dichiara di volersi avvalere della facoltà di recedere.

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono pari a 30 giorni.

## Reclami

Il cliente può contestare eventuali comportamenti o omissioni di CheBanca! rivolgendosi prima all'Ufficio Reclami di CheBanca!:

- all'indirizzo di Milano viale Luigi Bodio 37, Palazzo 4 - CAP 20158;
- all'indirizzo e-mail: [soluzioni@chebanca.it](mailto:soluzioni@chebanca.it) oppure alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) [soluzioni.chebanca@legalmail.it](mailto:soluzioni.chebanca@legalmail.it);
- compilando l'apposito form disponibile sul sito [www.chebanca.it](http://www.chebanca.it).

Successivamente, in caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre il termine di 30 giorni, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), utilizzando la modulistica disponibile su [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o presso le filiali della Banca d'Italia. Per maggiori informazioni, il cliente può consultare la Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario disponibile sul sito [www.chebanca.it](http://www.chebanca.it) o presso le filiali di CheBanca!

Resta in ogni caso fermo il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o, fatto salvo quanto descritto nel successivo paragrafo "Tentativo di conciliazione", rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

## Tentativo di conciliazione

Il cliente e CheBanca! prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria tentano la conciliazione come previsto dalla vigente normativa sulla mediazione.

Il cliente e CheBanca! concordano di tentare la conciliazione davanti al Conciliatore Bancario Finanziario, organismo diffuso sul territorio nazionale ed in possesso di esperienza in materia bancaria e finanziaria. Per maggiori informazioni sulle modalità di attivazione del Conciliatore Bancario Finanziario consulta il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Il cliente e CheBanca! possono, anche successivamente alla conclusione del Contratto, concordare per iscritto di rivolgersi ad altro soggetto purché registrato nell'apposito albo tenuto dal Ministero della Giustizia.

## LEGENDA

<b>Ammortamento "Francese"</b>	Ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Interessi corrispettivi</b>	Rappresentano il costo del denaro, ovvero il corrispettivo del godimento di questo. Sono calcolati in misura percentuale e proporzionalmente al tempo di utilizzo. Si differenziano dagli interessi di mora che sorgono a causa del ritardo nel pagamento del debito.
<b>Indice di riferimento</b>	Indice di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata all'indice di riferimento.
<b>Tasso di mora</b>	Tasso applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
<b>Tasso minimo (cd. floor)</b>	Valore minimo del tasso di interesse contrattualmente previsto al di sotto del quale il tasso di interesse variabile applicato al mutuo non può scendere, anche nel caso in cui la somma algebrica l'indice di riferimento e lo spread risultasse inferiore.

Aggiornato al 10 febbraio 2020